



## COMUNICATO N. 178/DIV – 7 MARZO 2024

178/560

CAMPIONATO SERIE C NOW 2023–2024

### GARE DEL 6 MARZO 2024

Si riportano i risultati delle gare disputate il 6 Marzo 2024

#### 11^ Giornata ritorno

##### GIRONE A

|             |              |
|-------------|--------------|
| FIorenZUOLA | TRIESTINA    |
| NOVARA      | RENATE       |
| PADOVA      | L.R. VICENZA |

|     |         |
|-----|---------|
| 0-3 | OLBIA   |
| 1-1 | PONTERA |
| 1-1 | RIMINI  |
|     | SPAL    |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| JUVENTUS NEXT GEN | 0-4 |
| LUCCHESI          | 2-2 |
| SESTRI LEVANTE    | 0-1 |
| TORRES            | 0-2 |

##### GIRONE C

|             |                    |     |
|-------------|--------------------|-----|
| ACR MESSINA | CROTONE            | 0-1 |
| AVELLINO    | CATANIA            | 5-2 |
| FOGGIA      | PICERNO            | 2-0 |
| GIUGLIANO   | TURRIS             | 2-1 |
| MONOPOLI    | BRINDISI           | 2-2 |
| TARANTO     | VIRTUS FRANCAVILLA | 1-0 |

### DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglio, nella seduta del 7 Marzo 2024 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

"

### GARE DEL 6 MARZO 2024

### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dell'undicesima giornata di ritorno del Campionato i sostenitori delle Società ACR MESSINA, AVELLINO, CROTONE, FOGGIA, L.R. VICENZA, MONOPOLI, RIMINI, TORRES, TARANTO e TURRIS hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 C.G.S.:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio Settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;
- considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

## **SOCIETA'**

### **AMMENDA € 4.000,00**

**BRINDISI** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Ospiti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver:

1. lanciato, dieci petardi, di cui otto sul terreno di gioco e due nel recinto di gioco, senza colpire alcuno ma, determinando, con tale condotta, un'interruzione della gara per quattro minuti dal 13° al 17° minuto e il danneggiamento di un LED pubblicitario;
2. lanciato, durante la gara, quindici fumogeni sul terreno di gioco e cinque nel recinto di gioco, senza conseguenze;
3. danneggiato venticinque seggiolini posizionati nel Settore loro riservato.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società disputava la gara in trasferta e che i fatti sopra indicati sono connotati da gravità, in quanto hanno provocato una sospensione della gara ed hanno rappresentato un rischio per l'incolumità dei tesserati e provocato danni al LED pubblicitario (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c., documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto).

### **AMMENDA € 3.500,00**

#### **ACR MESSINA**

A) per avere i suoi sostenitori (80%), posizionati nel Settore Curva Sud, prima dell'inizio della gara, intonato ripetutamente per circa due minuti, cori offensivi e insultanti nei confronti dei tifosi avversari che, in applicazione dei principi enunciati dalla CGF a Sezioni Unite nella decisione pubblicata nel CU 179/CGF (2013/2014), emanata su ricorso del Frosinone Calcio, devono essere qualificati quali insulti beceri e di pessimo gusto e comportanti offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale, ma non idonei a porre in essere un comportamento discriminante;

B) per avere, alcuni dei suoi sostenitori (circa cinque), posizionati nel Settore Curva Sud sopra la recinzione in vetro a protezione del tunnel di accesso agli spogliatoi ospiti, al termine della gara, attinto con numerosi sputi alcuni calciatori della Squadra avversaria mentre si dirigevano all'interno degli spogliatoi;

C) per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di 3 minuti e 30 secondi,

non presentandosi puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo;

D) per non avere assicurato l'erogazione dell'acqua calda negli spogliatoi al termine della gara.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, e 25, comma 3 e 26 C.G.S., valutate la particolare odiosità delle condotte sub A) e B) e le modalità complessive dei fatti, tenuto conto dei precedenti specifici a carico della società sanzionata per la condotta sub C) e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

#### **AMMENDA € 1.000,00**

##### **PADOVA**

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, durante la gara, due fumogeni nel recinto di gioco e, al 12° minuto del primo tempo, un petardo di elevata intensità nel recinto di gioco, senza conseguenze;

B) per avere, la quasi totalità dei suoi sostenitori (80%), presenti nel Settore Tribuna Est Varco L, intonato:

1. al 10° minuto del primo tempo, un coro oltraggioso nei confronti delle Istituzioni dello Stato, ripetuto per quattro volte;

2. al 29° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti di un giocatore della squadra avversaria, ripetuto per sei volte;

3. al 44° minuto del primo tempo, un coro offensivo nei confronti di un giocatore della Squadra avversaria, ripetuto per sei volte;

4. al 3° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti di un giocatore della Squadra avversaria, ripetuto per tre volte.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose relativamente alla condotta sub A) (r. proc. fed., r. c.c.).

#### **AMMENDA € 800,00**

**MONOPOLI** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver fatto esplodere, durante la gara, all'interno del recinto di gioco, un petardo di notevole intensità.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

#### **AMMENDA € 500,00**

**CROTONE** per avere i suoi tesserati causato il ritardo dell'inizio della gara di 3 minuti e 30 secondi, non presentandosi puntualmente nel tunnel per l'ingresso in campo.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, e 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, con particolare riferimento alla misura del ritardo (r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

**FIORENZUOLA** per avere alcuni dei suoi sostenitori (15%), posizionati nel Settore Tribuna Laterale, dal 15° minuto del secondo tempo fino al termine della gara e fino al rientro negli spogliatoi, intonato numerosi cori offensivi, insultanti e minacciosi nei confronti dell'Assistente Arbitrale n. 2.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, in particolare, da una parte, il numero esiguo degli autori del gesto, sia in termini assoluti che percentuali, e, dall'altra, la particolare gravità delle offese e delle minacce proferite, e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Assistente Arbitrale n. 2, r. proc. fed., r. c.c.).

**SPAL** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Ovest, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, tra il primo e secondo tempo, un bicchiere di plastica semipieno di liquido e, al 65° minuto, una bottiglietta d'acqua di plastica semipiena nel recinto di gioco, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

**AMMENDA € 400,00**

**L.R. VICENZA**

A) per fatti violenti e contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza commessi dai suoi sostenitori, consistiti nell'aver danneggiato parti dei servizi igienici loro riservati imbrattando i muri con delle scritte;

B) per avere, alcuni suoi giocatori, al 95° minuto della gara, al momento della segnatura della rete da parte della loro Squadra, danneggiato un pannello pubblicitario.

Applicato il cumulo delle sanzioni, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. - documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

**AMMENDA € 300,00**

**TORRES** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Est Ospiti, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato:

1. al 60° minuto della gara, un bicchiere di plastica semipieno e due contenitori in cartone di forma circolare, nel recinto di gioco, senza conseguenze;

2. al 75° minuto della gara, un bicchiere di plastica semipieno e un rotolo di carta in direzione di uno Steward, senza conseguenze.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la società sanzionata disputava la gara in trasferta e che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

**AMMENDA € 150,00**

**TURRIS** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver divelto tre seggiolini posti all'interno dello stesso Settore.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. c.c. – documentazione fotografica, obbligo di risarcimento danni se richiesto).

## **ALLENATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED € 500,00 DI AMMENDA**

BORRIELLO VINCENZO ALEX (TURRIS)

per avere, dopo il termine della gara, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro in quanto si avvicinava a quest'ultimo e proferiva nei suoi confronti una frase irrispettosa per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (panchina aggiuntiva).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

COPPOLA MICHELE (FIOREZZUOLA)

per avere, al 27° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irrispettosa nei confronti dell'Arbitro, in quanto protestava platealmente e proferiva una frase irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l'operato.

Misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta.

## **ALLENATORI NON ESPULSI**

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

LUCARELLI CRISTIANO (CATANIA)

## **PREPARATORI ATLETICI NON ESPULSI**

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

CICIRIELLO GIUSEPPE (TARANTO)

## **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)**

EMMAUSSO MICHELE CLAUDIO (ACR MESSINA)

per avere, al 40° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone lontano, lo colpiva con una sbracciata al petto.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che non risultano conseguenze a carico

dell'avversario e, dall'altra, la delicatezza della parte del corpo dell'avversario attinta dal colpo.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE**

NELLI JACOPO (FIORENZUOLA)

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

TELLO MUNOZ ANDRES FELIPE (CATANIA)

per avere, al 46° minuto della gara, tenuto una condotta irrispettosa e ingiuriosa nei confronti del IV Ufficiale in quanto, si alzava dalla panchina e pronunciava una frase offensiva ed irrispettosa nei suoi confronti per contestarne l'operato; nella medesima circostanza proferiva una frase irrispettosa nei confronti di un collaboratore della Procura Federale.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt.13, comma 2, e 36, comma 1, lett. a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (calciatore di riserva, r. proc. fed.).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)**

MANETTA MARCO (ACR MESSINA)  
TUMBARELLO GIORGIO (LUCCHESE)

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

MENNA DAMIANO (GIUGLIANO)  
QUIRINI ETTORE (LUCCHESE)  
HAMLILI ZACCARIA (MONOPOLI)  
VITERITTI ORLANDO (MONOPOLI)  
CERNIGOI IACOPO (RIMINI)  
COGETTA NICCOLO (TURRIS)  
DUTU EDUARD (VIRTUS FRANCAVILLA)

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX INFR)**

YABRE MOUSTAPHA (GIUGLIANO)  
ARBOLEDA CHRISTIAN (OLBIA)  
ESPOSITO EMMANUELE (PICERNO)  
LANGELLA CHRISTIAN (RIMINI)  
MALOMO ALESSANDRO (TRIESTINA)

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

FRASCATORE PAOLO (AVELLINO)  
GUIDA ANGELO (BRINDISI)  
CURADO MARCOS (CATANIA)  
PERALTA DIEGO (CATANIA)  
GIGLIOTTI GUILLAUME RENE (CROTONE)  
MASELLI SERGIO (GIUGLIANO)  
TRONCHIN SIMONE (L.R. VICENZA)

FAVALE GIULIO  
CECCARELLI TOMMASO  
SORRENTINO DANIELE GIOVANN

(PADOVA)  
(PICERNO)  
(RENATE)

**AMMONIZIONE (VIII INFR)**

FERRARI FRANCO  
POMPEU DA SILVA RONALDO  
LIGUORI MICHAEL

(L.R. VICENZA)  
(L.R. VICENZA)  
(PADOVA)

**AMMONIZIONE (VII INFR)**

FRANCO DOMENICO  
LOIACONO GIUSEPPE  
ZANELLATO NICCOLO  
SALINES EMMANUELE

(ACR MESSINA)  
(CROTONE)  
(CROTONE)  
(FOGGIA)

**AMMONIZIONE (VI INFR)**

MONTEBUGNOLI MATTEO  
POSSENTI MARCELLO  
FURNO CRISTIANO  
LUCIANI ALESSIO  
DI MARCO TOMMASO

(OLBIA)  
(RENATE)  
(SESTRI LEVANTE)  
(TARANTO)  
(VIRTUS FRANCAVILLA)

**AMMONIZIONE (III INFR)**

SILVESTRO ALESSANDRO  
SANDON THOMAS  
CADILI ANDREA  
GORELLI MATTEO  
PANICO CIRO  
MATOSEVIC KRISTJAN  
CONTINI GIANLUCA

(FOGGIA)  
(L.R. VICENZA)  
(PICERNO)  
(RIMINI)  
(TARANTO)  
(TRIESTINA)  
(VIRTUS FRANCAVILLA)

**AMMONIZIONE (II INFR)**

GORI GABRIELE  
MERLETTI TOMMASO  
PERINA PIETRO  
ASTROLOGO ANDREA  
BENTIVEGNA ACCURSIO  
CRISSETIG LORENZO  
TOFANARI NICCOLO  
GAROFALO VINCENZO

(AVELLINO)  
(BRINDISI)  
(FOGGIA)  
(LUCCHESI)  
(NOVARA)  
(PADOVA)  
(RIMINI)  
(VIRTUS FRANCAVILLA)

**AMMONIZIONE (I INFR)**

FURLAN JACOPO

(CATANIA)

ANELLI NICOLA  
DA GRACA COSIMO MARCO  
DEL CARRO ANDREA  
SAIANI FILIPPO  
PINNA RICCARDO  
SINIEGA GIACOMO  
RIZZO NICHOLAS

(FIOREZZUOLA)  
(JUVENTUS NEXT GEN)  
(RIMINI)  
(SPAL)  
(TORRES)  
(TORRES)  
(TRIESTINA)

IL GIUDICE SPORTIVO  
Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

**Publicato in Firenze 7 Marzo 2024**

IL PRESIDENTE  
Matteo Marani